

Sanzione fino a 2.064 euro per l'impresa senza recapito Pec

DL SEMPLIFICAZIONI

Il domicilio digitale diventa prerequisito per l'iscrizione alla Camera di commercio

Entro il 1° ottobre chi non ha un indirizzo attivo deve mettersi in regola

Maurizio Pirazzini

«Effettività» è la parola chiave della rivoluzione domicilio digitale introdotta dall'articolo 37 del decreto Semplificazioni (Dl 16 luglio 2020 n. 76). L'obbligo di iscriversi nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio un indirizzo di posta elettronica certificata era stato introdotto in due tranches, per le società nel 2008 (con il Dl 185) e, per le imprese individuali, nel 2012 con il Dl 179. Il risultato, dopo oltre dieci anni, è del tutto fallimentare con un sistema dove circa 1,7 milioni di imprese non è dotato attualmente di un indirizzo Pec regolarmente iscritto nel registro delle imprese, valido e attivo. Il Dl Semplificazioni svolta completamente pagina e punta alla definizione di un sistema dove il domicilio digitale/Pec è prerequisito necessario per svolgere l'attività di impresa ed essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese delle camere di commercio. Ecco le principali novità.

Debutta il domicilio digitale

Nel registro delle imprese trova ora accogliimento, in generale, il cosiddetto «domicilio digitale» concetto più ampio rispetto alla Pec che è stato introdotto nel Codice dell'amministrazione digitale con il Dlgs 217/2017. Nel concetto di «domicilio digitale» oltre alla Pec sono pertanto ora compresi i servizi elettronici recapito certificato qualificato (Serccq), come definiti dal regolamento (Ue) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo (regolamento eIDAS).

In attesa della normativa tecnica di attuazione a livello comunitario per tali servizi (che dovranno comunque essere interoperabili pur in ambito di neutralità tecnologica) al momento è disponibile la Pec, servi-

zio di tipo «postale» - ormai consolidato da 15 anni (è stato introdotto con il Dpr 68/2005) - che consente di sostituire, con pieno valore legale, comunicazioni e notificazioni di atti e documenti sia da parte delle pubbliche amministrazioni, che da parte dei privati. I servizi di Pec sono erogati da soggetti certificati dall'Agenzia per l'Italia digitale (l'elenco è disponibile all'indirizzo web www.agid.gov.it/it/piattaforme/posta-elettronica-certificata/elenco-gestori-pec).

Sanzioni e procedura d'ufficio

Viene ora espressamente prevista una sanzione amministrativa sia per le società che per le imprese individuali e sono completamente abbandonati i precedenti sistemi che prevedevano una mera (e del tutto inefficace) «sospensione» delle pratiche al registro imprese.

La sanzione viene prevista in misura raddoppiata per le società (con riferimento all'articolo 2630 del Codice civile) e triplicata per le imprese individuali (articolo 2194). Pertanto gli importi delle sanzioni, per ciascun soggetto obbligato, sono definiti tra un minimo di 206 a un massimo di 2.064 euro per le società (412 euro se pagate in forma ridotta entro 90 giorni) e da un minimo di 30 euro a un massimo di 1.548 euro per le imprese individuali (60 euro se pagate in forma ridotta entro 90 giorni).

Se nel corso della vita dell'impresa il domicilio digitale diventa inattivo (ad esempio perché non è stato rinnovato il servizio con il gestore, caso molto frequente nel sistema attuale) il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio l'indirizzo, previa diffida, e procede con l'applicazione della sanzione e dell'assegnazione d'ufficio di un nuovo indirizzo pienamente operativo.

Termini per adempiere

Per tutte le tipologie di imprese è previsto un termine con scadenza il 1° ottobre 2020, data entro la quale le imprese che non hanno iscritto nel registro delle imprese un domicilio digitale regolarmente attivo e funzionante dovranno provvedere al riguardo, acquisendo tale servizio dai certificatori accreditati Agid (a cui si affiancheranno, in futuro, i gestori

LE NOVITÀ

1. Domicilio digitale

Debutta il domicilio digitale oltre alla Pec che è ora l'unico strumento disponibile in attesa della definizione della normativa tecnica di attuazione a livello Ue

2. Scadenza

Entro il 1° ottobre 2020 le imprese dovranno verificare se il proprio indirizzo Pec è attivo e iscritto nel registro delle imprese. In caso contrario dovranno acquisirne uno presso i certificatori accreditati

3. Sanzioni

Introdotta le sanzioni con importi raddoppiati per le società e triplicati per le imprese individuali. Nel caso in cui

l'indirizzo Pec diventa inattivo il conservatore ne assegna uno d'ufficio con applicazione della sanzione amministrativa.

4. Comunicazione indirizzo

La comunicazione può avvenire senza costi con il servizio «Pratica semplice» all'indirizzo www.registroimprese.it/pratiche-semplificazioni

5. Assegnazione d'ufficio

Per coloro che risulteranno inadempienti dopo il 1° ottobre, oltre alla sanzione, il conservatore dell'ufficio del registro delle imprese procederà ad assegnare d'ufficio un domicilio digitale in sola ricezione dei documenti

eIDAS per le tecnologie diverse dalla Pec sulla base della regolamentazione comunitaria).

Fai da te con «Pratica semplice»

Il sistema camerale ha sostanzialmente azzerato la burocrazia connessa alla trasmissione del proprio indirizzo di Pec tramite il nuovo servizio semplificato che consente di comunicare il proprio indirizzo di Pec al registro delle imprese senza pagare oneri, bolli e diritti. Il servizio è accessibile, via web, con l'utilizzo della firma digitale del legale rappresentante dell'impresa all'indirizzo ipcc-registroimprese.infocamere.it.

Assegnazione d'ufficio

È prevista una norma di chiusura del sistema proprio per evitare che ci siano imprese non dotate del domicilio digitale regolarmente pubblicato nel registro delle imprese e accessibile da qualunque terzo e senza oneri anche tramite il servizio Ini-Pec www.inipcc.gov.it/.

Coloro che non adempiono all'aggiornamento del registro delle imprese (sono circa 1,7 milioni le imprese iscritte che non hanno una Pec valida) oltre al pagamento della sanzione amministrativa si vedranno assegnare d'ufficio dalla camera di commercio un domicilio digitale che sarà reso disponibile - grazie a un emendamento approvato nel testo uscito dal Senato del decreto semplificazioni - tramite il Cassetto digitale dell'imprenditore erogato dalle Camere di commercio all'indirizzo impresa.italia.it (anche tramite cellulare) ma per la sola ricezione dei documenti. Le credenziali di accesso al cassetto sono lo Spid (gratuito) o Cns/Token Wireless e a breve la carta d'identità elettronica Cie 3.0.

Se l'impresa non procederà ad accedere al domicilio assegnato all'interno del cassetto digitale si accollerà il rischio di vedersi comunque notificati, ad ogni effetto di legge, atti o documenti provenienti da pubbliche amministrazioni e da privati. Le camere di commercio, i professionisti e le associazioni di categoria forniranno i servizi di assistenza tecnica alle imprese per l'avvio del nuovo sistema entro il prossimo 1° ottobre.

PROFESSIONI

Gli Ordini devono verificare il rispetto dell'obbligo

Per i professionisti iscritti agli Albi la verifica della presenza del domicilio digitale (tra cui rientra la pec) è affidata agli Ordini territoriali di appartenenza. A differenza di quanto previsto per le imprese, che in base al decreto semplificazioni, Dl 76/2020, hanno tempo fino al 1° ottobre per comunicare il domicilio digitale, nel caso dei professionisti l'articolo 37, comma 1, lettera e) del Dl 76 approvato dal Senato e in fase di conversione, non pone una data entro la quale effettuare questa comunicazione. Riconosce però solo 30 giorni per adempiere una volta che il professionista abbia ricevuto la diffida ad adempiere da parte del proprio Ordine. Il rischio per il professionista è la sospensione dall'Albo fino all'avvenuta comunicazione. Per incentivare gli Ordini a sollecitare i propri iscritti - l'obbligo di

comunicazione della pec da parte dei professionisti esiste dal 2008, ma il mancato adempimento non comportava conseguenze - il Dl 76 prevede per gli inadempienti lo scioglimento e il commissariamento.

È di una settimana fa l'informativa del Consiglio nazionale dei commercialisti che invita gli Ordini locali ad attivarsi per verificare che gli iscritti abbiano comunicato il domicilio digitale (o la pec) e che questo sia attivo e funzionante. Sulla tempistica ogni Ordine decide in autonomia, per esempio Milano ha dato tempo ai propri iscritti fino al 1° ottobre, Bergamo invece fino al 30 settembre. Se il professionista non si attiva nei tempi concessi l'Ordine attiverà il Consiglio di disciplina per dare seguito alla sospensione.

—Fe. Mi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA